



Il Presidente

Perugia, 29/06/2020

Alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per l'Umbria
Via Martiri dei Lager
06120 Perugia

Per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali
dell'Umbria Via Alessi n. 1
06122 Perugia

cal@postacert.umbria.it

Oggetto: Ammissibilità, dopo l'entrata in vigore della L. 56/14, di prevedere nel bilancio dell'ente, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, risorse da attribuire ai gruppi consiliari per l'esercizio delle proprie funzioni.

Come noto il comma 2 dell'art. 38 del Testo Unico Enti Locali approvato con D.lgs 267/00 prevede che: "3. I consigli sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa. Con norme regolamentari i comuni e le province fissano le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province possono essere previste strutture apposite per il funzionamento dei consigli. Con il regolamento di cui al comma 2 i consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti."

In applicazione di tale normativa l'art. 10 del regolamento del Consiglio provinciale testualmente recita che:"

1. Ai gruppi consiliari sono assegnati locali idonei allo svolgimento della attività politicoamministrativa degli stessi. Le spese di funzionamento e di manutenzione dei locali sono a carico dell'ente.
2. Nel bilancio dell'ente, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, sono individuate le risorse da attribuire ai gruppi consiliari per l'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il fondo può essere utilizzato per finanziare spese quali: stampa manifesti e pubblicazioni; acquisti e abbonamenti a giornali, riviste, organizzazione di studi e convegni ed ogni altra iniziativa riguardante materie di competenza della provincia, ai sensi della legge 56/2014.
4. Le risorse, riferite al fabbisogno di ciascun gruppo per un anno intero, sono assegnate in ragione

del 30% in maniera paritaria per ciascun gruppo mentre il restante 70% è attribuito in base al numero dei componenti di ciascun gruppo.

5. L'erogazione delle somme costituenti il fondo viene effettuata dall'economista provinciale in acconti e saldo. I gruppi consiliari, al termine dell'anno solare, sono tenuti a rendicontare le spese sostenute a carico del suddetto fondo, allegando idonei documenti giustificativi.

6. Ciascun gruppo consiliare può chiedere di avvalersi di una unità di segreteria individuata all'interno dell'ente, al fine di svolgere funzioni di assistenza agli stessi."

Ciò premesso, sulla scorta dei suesposti riferimenti normativi, si chiede di sapere se, in seguito all'introduzione della legge n. 56 del 2014, che nella materia di cui trattasi nulla prevede e che al comma 51 dell'art. 1 espressamente stabilisce: "in attesa della riforma del titolo V della Costituzione e delle relative norme di attuazione le provincie sono disciplinate dalla presente legge", non facendo alcun richiamo all'applicabilità del Testo Unico enti locali, sia ancora legittimo applicare la disciplina contemplata dall'articolo 38 TUEL per il finanziamento dei gruppi consiliari costituiti in seno al consiglio provinciale.

IL PRESIDENTE
Luciano Bacchetta